Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 268

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 13 ottobre 1972

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1972, n. **568**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Lorenzo e di S. Apollinare, nel comune di Ne. Pag. 6875

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1972, n. **569**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Carlo Borromeo, in Trento Pag. 6875

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1972, n. **570**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giuseppe lavoratore, nel comune di Cornedo Vicentino Pag. 6875

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1972, n. **571**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Rocco, in Rovereto Pag. 6875

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1972, n. **572**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Corpus Domini al Bandino, in Firenze. Pag. 6875

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1972, n. **573**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Nicola di Bari, in Caramanico Terme. Pag. 6876

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1972, n. **574**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giacomo, in Matera Pag. 6876

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1972, n. **575**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Bernardo, in Rivoli Pag. 6876

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1972, n. **576**.

Donazione a favore dello Stato di alcuni immobili siti in comune di Bajardo Pag. 6876

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1972, n. **577**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Marcello e di S. Michele arcangelo, nel comune di Anversa degli Abruzzi Pag. 6876

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1972.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della nave « Ibis » Pag. 6876

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1972.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della nave « Urania » Pag. 6876

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1972.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della nave « Farfalla » . . . . Pag. 6877

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1971.
Commissioni locali di vigilanza sulle radiodiffusioni. Pag. 6877

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1972.
Coefficiente di ragguaglio, per il 1971, per il calcolo dei contributi spettanti per i beni relativi ad attività industriali, commerciali, artigiane e professionali, danneggiati o distrutti da eventi bellici Pag. 6878

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1972.
Autorizzazione al comune di Sessa Aurunca a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio giudiziario. Pag. 6879

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.
Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Nuoro Pag. 6879

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1972.
Abrogazione delle disposizioni sul controllo preventivo dello Stato del siero contro il carbonchio ematico e del siero contro il carbonchio sintomatico Pag. 6880

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1972.
Autorizzazione alla società per azioni Euro-Lloyd, assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, ad esercitare le assicurazioni contro i danni in taluni rami Pag. 6880

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1972.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Paragon italiana di Genova Pag. 6881

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1972.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta S.I.L.COM S.r.l. di Boretto. Pag. 6881

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1972.
Approvazione del piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1972, presentato dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche Pag. 6881

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1972.
Approvazione del piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1972, presentato dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola ». Pag. 6882

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1972.
Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Trieste Campionaria internazionale ». Pag. 6882

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1972.
Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica Ranieri Renzo, con sede in Fanano. Pag. 6883

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1972.
Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli addetti alla pulizia degli immobili urbani Pag. 6883

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1972.
Liquidazione coatta amministrativa della società « Circolo cooperativo familiare - Società a responsabilità limitata », con sede in Sacconago di Busto Arsizio Pag. 6884

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 13 settembre 1972.
Proroga della gestione commissariale dell'amministrazione provinciale di Pavia Pag. 6884

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della sanità:
Autorizzazione all'ospedale S. Maria della Scala, di Siena, ad istituire il terzo anno di corso per l'abilitazione alle funzioni direttive presso la scuola per vigilatrici d'infanzia. Pag. 6885
Autorizzazione all'ospedale civile di Vittoria ad istituire una scuola per infermieri professionali Pag. 6885
Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale « Orlandi » di Bussolengo, ad istituire una scuola per infermieri professionali Pag. 6885

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 6885

Ministero delle finanze:
Importi di base per il calcolo dei prelievi applicabili dal 1° giugno 1972 all'8 agosto 1972, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero), a norma dei regolamenti (CEE) n. 1127/72, n. 1193/72, n. 1253/72, n. 1267/72, n. 1297/72, n. 1330/72, n. 1392/72, n. 1462/72, n. 1488/72, n. 1614/72, n. 1642/72, n. 1702/72 e n. 1709/72 . . . . . . Pag. 6886
Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° luglio 1972 al 31 luglio 1972 a norma del regolamento (CEE) n. 1385/72 agli zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido, agli sciroppi di barbabietola o di canna e ai melassi, anche decolorati, di cui all'art. 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE, esportati verso Paesi terzi sotto forma delle sottoindicate merci che figurano nell'allegato del regolamento n. 1009/67/CEE, in unità di conto Pag. 6887

Ministero dell'interno: Autorizzazione alla fondazione « Emidio Di Nola », con sede in Gragnano, ad acquistare un immobile Pag. 6887

Ministero della pubblica istruzione:
Conferimento dei diplomi di benemerenza della scuola, della cultura e dell'arte per l'anno 1972 Pag. 6888
Autorizzazione all'Università di Padova ad acquistare un immobile Pag. 6889

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Primavera 1962 », con sede in Roma Pag. 6889

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Avviso di rettifica Pag. 6889

Ministero dei lavori pubblici Azienda nazionale autonoma delle strade: Sdemanializzazione di terreni in comune di Calliano II Pag. 6889

Regione Campania:
Variante al piano di ricostruzione del comune di S. Arcangelo Trimonte Pag. 6889
Variante al piano di zona del comune di Bonito Pag. 6889

Regione Toscana: Approvazione del piano di zona del comune di Pitigliano Pag. 6889

Regione Piemonte:
Variante al piano regolatore generale di Torino Pag. 6889
Varianti al piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Torino Pag. 6889

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Concorso per esami ad un posto di segretario contabile e a due posti di coadiutore rispettivamente nella carriera di concetto ed esecutiva della Cassa per la formazione della proprietà contadina Pag. 6890

Ministero della pubblica istruzione:
Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a due posti di idraulico di 1ª categoria nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti Pag. 6892
Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a cinque posti di elettricista di 2ª categoria nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti Pag. 6892
Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esame di idoneità a cinque posti di 1° ragioniere nel ruolo dei ragionieri della carriera del personale di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti. Pag. 6892

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie per la immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media e per l'immissione di abilitati all'insegnamento dell'educazione fisica Pag. 6892

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: Diario della prova scritta dei pubblici concorsi per esami e per titoli a cinquantaquattro posti di infermiere ed a tredici posti di tecnico di radiologia in prova Pag. 6892

Ministero di grazia e giustizia:

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso l'istituto di osservazione minorenni di Genova-Pontedecimo. Pag. 6892

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso l'istituto di osservazione e casa rieducazione per minorenni di Bologna Pag. 6892

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa per minorati fisici di Turi Pag. 6893

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione e sezione carcere giudiziario di Saluzzo. Pag. 6893

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Rovereto . Pag. 6893

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli a tre posti di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Bari . . Pag. 6893

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Mistretta . Pag. 6893

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a due posti di operaio in prova di ruolo dello Stato . . . . Pag. 6893

Regione Lombardia: Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Brescia . Pag. 6893

Ufficio medico provinciale di Roma: Stralcio di una sede farmaceutica dal bando di concorso del 18 novembre 1969. Pag. 6894

REGIONI

Regione Umbria:

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1972, n. **23.**
Nuove norme per lo sviluppo della montagna Pag. 6894

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1972, n. **568.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Lorenzo e di S. Apollinare, nel comune di Ne.

N. 568. Decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Chiavari in data 15 maggio 1971, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » della parrocchia di S. Lorenzo, in località Arzeno del comune di Ne (Genova), con la parrocchia di S. Apollinare, in località Reppia dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, *foglio n.* 70. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1972, n. **569.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Carlo Borromeo, in Trento.

N. 569. Decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Trento in data 26 giugno 1971, integrato con dichiarazione del 9 dicembre 1971, relativo alla erezione della parrocchia di S. Carlo Borromeo, in Trento.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, *foglio n.* 71. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1972, n. **570.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giuseppe lavoratore, nel comune di Cornedo Vicentino.

N. 570. Decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Vicenza in data 4 novembre 1970, integrato con dichiarazione del 17 novembre 1971, relativo alla erezione della parrocchia di S. Giuseppe lavoratore, in frazione Spagnago del comune di Cornedo Vicentino (Vicenza).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, *foglio n.* 76. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1972, n. **571.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Rocco, in Rovereto.

N. 571. Decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Trento in data 4 ottobre 1971, integrato con dichiarazione del 22 dicembre 1971, relativo alla erezione della parrocchia di S. Rocco, in Rovereto (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, *foglio n.* 75. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1972, n. **572.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Corpus Domini al Bandino, in Firenze.

N. 572. Decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Firenze in data 16 novembre 1969, integrato con altro decreto in pari data e con tre dichiarazioni del 16 febbraio 1971, relativo alla erezione della parrocchia del Corpus Domini al Bandino, in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, *foglio n.* 72. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1972, n. 573.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Nicola di Bari, in Caramanico Terme.

N. 573. Decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Nicola di Bari, in Caramanico Terme (Pescara).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, *foglio n.* 74. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1972, n. 574.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giacomo, in Matera.

N. 574. Decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Matera in data 1° ottobre 1970, integrato con due dichiarazioni del 18 marzo e 5 novembre 1971, relativo alla erezione della parrocchia di S. Giacomo, in Matera.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, *foglio n.* 73. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1972, n. 575.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Bernardo, in Rivoli.

N. 575. Decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Bernardo, in Rivoli (Torino).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, *foglio n.* 77. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1972, n. 576.

Donazione a favore dello Stato di alcuni immobili siti in comune di Bajardo.

N. 576. Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione delle donazioni disposte a favore dello Stato, dai signori Rava Adolfo, Modena Giacomo, Giordano Amelio e dal comune di Bajardo, con distinti atti in data 7 marzo 1968, n. 41888 di rep., 9 ottobre 1967, n. 41393 di rep., 9 ottobre 1967, n. 41394 di rep., e 9 ottobre 1967, numero 41392 di rep., tutti per notar Mario Anfossi di Taggia, di vari appezzamenti di terreno siti in comune di Bajardo, regione « Colla », della superficie complessiva di mq. 1645, già da tempo utilizzati per la costruzione di una caserma forestale.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, *foglio n.* 86. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1972, n. 577.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Marcello e di S. Michele arcangelo, nel comune di Anversa degli Abruzzi.

N. 577. Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Valva e Sulmona in data 1° novembre 1971, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » delle parrocchie di S. Marcello, in Anversa degli Abruzzi (L'Aquila), e di S. Michele arcangelo, in frazione Castrovalva dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, *foglio n.* 69. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1972.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della nave « Ibis ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 agosto 1952, pubblicato nel Giornale Ufficiale della Marina militare - anno 1952 - dispensa n. 16, dal quale risulta che la nave « Ibis » è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 3 aprile 1943;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5120 del 13 giugno 1972 del Consiglio superiore delle forze armate - Sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

La nave « Ibis », di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° luglio 1971.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1972

LEONE

TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1972
Registro n. 24 *Difesa, foglio n.* 147

(11293)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1972.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della nave « Urania ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 agosto 1952, pubblicato nel Giornale Ufficiale della Marina militare - anno 1952 - dispensa n. 16, dal

quale risulta che la nave « Urania » è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 7 agosto 1943;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5119 del 13 giugno 1972 del Consiglio superiore delle forze armate - Sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

La nave « Urania », di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° luglio 1971.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1972

LEONE

TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1972
Registro n. 24 Difesa, foglio n. 146

(11295)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1972.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della nave « Farfalla ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 ottobre 1952, pubblicato nel Giornale Ufficiale della Marina militare - anno 1952 - dispensa n. 20, dal quale risulta che nave « Farfalla » è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° agosto 1952;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza come da verbale n. 5116 del 13 giugno 1972 del Consiglio superiore delle forze armate - Sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

La corvetta « Farfalla », di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 31 dicembre 1971.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1972

LEONE

TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1972
Registro n. 24 Difesa, foglio n. 145 .

(11294)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1971.

Commissioni locali di vigilanza sulle radiodiffusioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428;

Viste le designazioni dei componenti artisti fatte dai sindaci dei comuni in cui le commissioni hanno sede;

Viste le designazioni dei membri radioutenti fatte dalle competenti associazioni dei radioutenti;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

Per il biennio 1971-72 le commissioni locali di vigilanza sulle radiodiffusioni nelle sedi sotto indicate, saranno costituite dai seguenti componenti

Ancona:

Caputo ing. Mario, direttore Circostel, presidente;
Balletti geom. Francesco, membro artista;
Gambini Araldo, radioutente membro.

Bari:

La Face ing. Giuseppe, direttore Circostel, presidente;
Melchiorre dott. Vito A., membro artista;
Tanzi Francesco, radioutente membro.

Bologna:

Trevisan ing. Bruno, direttore Circostel, presidente;
Soglia Sergio, membro artista;
Castagnini del Prete Lidia, radioutente membro.

Bolzano:

Rangone ing. Piercesare, direttore Circostel, presidente;
Lazzarini prof. Carlo, membro artista;
Avanzi Provasi Stellina, radioutente membro.

Cagliari:

Galluzzo ing. Carmelo, direttore Circostel, presidente;
Obino maestro Cesarino, membro artista;
Mameli Francesco, radioutente membro.

Catania:

Pesce ing. Santino Mario, direttore Circostel di Messina, presidente;
Sciavarello Nunzio, membro artista;
Barbarossa ing. Ignazio, radioutente membro.

Firenze:

Paxia dott. Giuseppe, direttore Circostel, presidente;
Baldaccini Umberto, membro artista;
Agostini dott. Pier Giuseppe, radioutente membro.

Genova:

Ciaramella ing. Aurelio, direttore Circostel, presidente;
Frassoni dott. Edilio, membro artista;
Garrè Giorgio, radioutente membro.

Milano:

Gotta ing. Elio, direttore Circostel, presidente;
Bollani dott. Antonio, radioutente membro.

Napoli:

Lamberti ing. Ernesto, direttore Circostel, presidente;
Mercaldo dott. Salvatore, radioutente membro.

Palermo:

Gazzè ing. Corrado, direttore Circostel, presidente;
Puglisi dott. Gianni, radioutente membro.

Pescara:

Cattani dott. Vincenzo, direttore Circostel di Sulmona, presidente;
Di Cintio prof. Giorgio, membro artista;
Giancitucci ins. Rocco, radioutente membro.

Reggio Calabria:

Santonastaso ing. Teodoro, direttore Circostel, presidente;
Murolo dott. Egidio, membro artista;
Cananzi avv. Raffaele, radioutente membro.

Roma:

Barbier ing. Osvaldo, direttore Circostel, presidente;
Pompei dott. Ennio, membro artista;
Corazzi avv. Aldo, radioutente membro.

Torino:

Guerci dott. Luciano, direttore Circostel, presidente;
Ferrero Nino, radioutente membro.

Venezia:

Simonetti ing. Erminio, direttore Circostel, presidente;
Gianeselli cav. Umberto, radioutente membro.

Art. 2.

Con decreto successivo saranno designati i membri artisti per le sedi di Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia.

Art. 3.

Ai componenti le commissioni verrà corrisposto un compenso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 giugno 1967, n. 417.

La spesa prevista di L. 200.000 graverà per L. 100.000 ciascuno sul cap. 191/1 del bilancio dell'Amministrazione P.T. rispettivamente degli esercizi finanziari 1971 e 1972.

Art. 4.

La società concessionaria del servizio di radiodiffusione rilascerà ai componenti le commissioni di cui al presente decreto la licenza di servizio prevista dall'articolo 7 del regio decreto-legge 9 settembre 1937, n. 2041, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 706.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1971

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1972
Registro n. 24 Poste e telecom., foglio n. 205

(11161)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1972.

Coefficiente di ragguaglio, per il 1971, per il calcolo dei contributi spettanti per i beni relativi ad attività industriali, commerciali, artigiane e professionali, danneggiati o distrutti da eventi bellici.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente la concessione di indennizzi e contributi per i danni di guerra, integrata e modificata con la legge 29 settembre 1967, n. 955;

Visti i decreti ministeriali del 20 giugno 1955, del 7 febbraio 1956, del 4 maggio 1957, del 20 marzo 1958, del 15 marzo 1960, del 23 ottobre 1964, del 14 luglio 1967, del 21 aprile 1969, del 6 luglio 1970 e del 14 maggio 1971, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183, del 10 agosto 1955, n. 208, del 21 agosto 1956, n. 186, del 27 luglio 1957, n. 262, del 29 ottobre 1958, n. 103, del 28 aprile 1960, n. 319, del 24 dicembre 1964, n. 257, del 14 ottobre 1967, n. 242, del 24 settembre 1969, n. 279, del 3 novembre 1970 e n. 223 del 4 settembre 1971, concernenti la fissazione dei coefficienti di rivalutazione dei contributi per danni di guerra;

Vista la lettera n. 33363 del 30 novembre 1971 con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica i seguenti indici per l'anno 1970: indice generale dei prezzi all'ingrosso (base maggio 1940 = 1): 55,11; indice salari dell'industria (base 1940 = 1 aggiornato al 1970): 166,47;

Ritenuta la necessità di calcolare per il 1971, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 968 e dell'art. 18 della legge n. 955, il rapporto esistente fra i prezzi al momento del ripristino, della riparazione e della ricostruzione ed i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra (maggio 1940), al fine di stabilire la base di commisurazione del contributo per la categoria dei beni relativi ad attività industriale, commerciale, artigiana e professionale, indicati nell'art. 37 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, integrata e modificata dalla legge 29 settembre 1967, n. 955;

Decreta:

Il rapporto di cui alle premesse, per il 1971, previsto dalla lettera *c*) dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e dall'art. 18 della legge 29 settembre 1967, numero 955, per i beni relativi ad attività industriale, commerciale, artigiana e professionale, è determinato in 110,79.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 aprile 1972

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Gava

p. *Il Ministro per il tesoro*
Picardi

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1972
Registro n. 10 Industria, foglio n. 64

(11269)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1972.

Autorizzazione al comune di Sessa Aurunca a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio giudiziario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 14 dicembre 1971, n. 321, del comune di Sessa Aurunca;

Vista la decisione con la quale la giunta provinciale amministrativa di Caserta approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 65 milioni per la costruzione di un edificio da adibire a sede della pretura di Sessa Aurunca;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di costruire in Sessa Aurunca un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Cesare Crispo il comune di Sessa Aurunca è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 65.000.000 con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Sessa Aurunca un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito capitolo 5010 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 3.265.000 annue (pari in cifra tonda al 75 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 65.000.000 da contrarre ai sensi dell'art. 1) per la durata di anni 20 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1970.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per conto del comune di Sessa Aurunca il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Nel caso in cui la stipula del mutuo e l'inizio dei lavori avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contributo, già regolarmente impegnate, saranno corrisposte al comune o all'ente mutuante man mano che vengano a scadenza le corrispondenti rate di ammortamento del mutuo e previa dimostrazione, mediante appositi stati di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Roma, addì 10 giugno 1972

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per l'interno
RUMOR

p. *Il Ministro per il tesoro*
SINESIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1972
Registro n. 36 Grazia e giustizia, foglio n. 25

(11211)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Nuoro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la nota n. 4180 del 15 dicembre 1971 con la quale la Direzione generale dell'ANAS, considerata la opportunità che si possa costituire un unico itinerario, avente le caratteristiche di strada a scorrimento veloce, interessante i centri abitati di Abbasanta, Nuoro e Siniscola e comprendente le seguenti strade:

a) « Abbasanta-Nuoro », attualmente provinciale, dall'innesto con la strada statale n. 131 presso Abbasanta, all'inizio della variante di Nuoro;

b) « Variante di Nuoro » in corso di costruzione a cura della amministrazione provinciale di Nuoro;

c) Nuovo tracciato, in via di ammodernamento della strada statale n. 570 « di Monte Albo » da Ponte Marreri all'innesto con la strada statale n. 125 presso Siniscola;

ha chiesto, conseguentemente, che:

1) venga classificato statale il suddetto unico itinerario, con la denominazione di « strada statale n. 131 Dir. centrale Nuorese » della lunghezza di km. 107 circa ed avente i seguenti capisaldi: « innesto strada statale n. 131 presso Abbasanta-bivio per Nuoro in località Prato Sardo-ponte Marreri-innesto strada statale n. 125 presso Siniscola »;

2) vengano declassificate a provinciali la strada statale n. 537 « di Ghilarza » dal km. 9 + 500 circa alla fine (Abbasanta) e la strada statale n. 570 « di Monte Albo » (vecchio tracciato);

3) venga conservato statale il residuo tracciato della strada statale n. 537 « di Ghilarza » con i seguenti capisaldi di itinerario: « innesto strada statale n. 129-innesto strada statale n. 131 Dir. centrale Nuorese » della lunghezza di km. 9 + 500 circa;

Ritenuto che, a norma degli articoli 3 e 12 della legge n. 126, sentite le amministrazioni provinciali di Cagliari e Nuoro, nonchè il consiglio di amministrazione dell'ANAS ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici,

i quali con voti, rispettivamente, in data 29 ottobre 1971, n. 1191 e in data 14 marzo 1972, n. 89, hanno espresso parere favorevole;

Che, quindi, si può provvedere alla statizzazione e alle declassificazioni di cui sopra;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126:

Art. 1.

Viene classificata statale, con la denominazione di strada statale n. 131 Dir. centrale « Nuorese », della lunghezza di km. 107 circa, la strada di cui alle premesse avente caratteristiche di strada a scorrimento veloce ed avente i seguenti capisaldi: « innesto strada statale n. 131 presso Abbasanta-bivio per Nuoro in località Prato Sardo-ponte Marreri-innesto strada statale n. 125 presso Siniscola ».

Art. 2.

La strada statale n. 537 « di Ghilarza » dal km. 9+500 circa alla fine (Abbasanta), e la strada statale n. 570 « di Monte Albo » (vecchio tracciato), sono classificate provinciali e consegnate alle amministrazioni competenti.

Art. 3.

Il residuo tracciato della strada statale n. 537 « di Ghilarza » conserva la qualifica di statale con i seguenti capisaldi di itinerario: « innesto strada statale n. 129-innesto strada statale n. 131 Dir. centrale Nuorese, con una estesa di km. 9 + 500 circa.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1972
Registro n. 16 *Lavori pubblici, foglio n.* 170

(11159)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1972.

Abrogazione delle disposizioni sul controllo preventivo dello Stato del siero contro il carbonchio ematico e del siero contro il carbonchio sintomatico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto interministeriale in data 10 gennaio 1932, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 1932, con il quale la produzione a scopo di vendita della anatossina difterica, del siero e vaccino contro il carbonchio ematico, del siero e vaccino contro il carbonchio sintomatico, del siero e vaccino contro il mal rossino, del siero antiaftoso e del vaccino contro il vaiolo ovino venne sottoposta al controllo preventivo dello Stato;

Sentiti i pareri del Consiglio superiore di sanità, in data 16 dicembre 1970 e 23 febbraio 1972;

Ritenuto opportuno di uniformarsi ai predetti pareri del Consiglio superiore di sanità;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 18 giugno 1905, n. 407;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni relative al controllo preventivo dello Stato, previste dal decreto interministeriale in data 10 gennaio 1932, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 1932, sono abrogate limitatamente al siero contro il carbonchio ematico ed al siero contro il carbonchio sintomatico.

La produzione a scopo di vendita della anatossina difterica, del vaccino contro il carbonchio ematico, del vaccino contro il carbonchio sintomatico, del siero e vaccino contro il mal rossino, del siero antiaftoso e del vaccino contro il vaiolo ovino continua ad essere sottoposta al controllo preventivo dello Stato, ai sensi degli articoli 180 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 12 e seguenti del regolamento 18 giugno 1905, n. 407.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 settembre 1972

Il Ministro per la sanità
GASPARI

Il Ministro per le finanze
VALSECCHI

(11296)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1972.

Autorizzazione alla società per azioni Euro-Lloyd, assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, ad esercitare le assicurazioni contro i danni in taluni rami.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Euro-Lloyd, assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni in vari specificati rami danni, nonchè la riassicurazione negli stessi rami;

Visto il programma di attività presentato con la predetta domanda ed, in particolare, i conti economici di previsione, nonchè le tariffe e le condizioni di polizza per le garanzie da prestare, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società per azioni Euro-Lloyd, assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: aeronautica, cristalli, film, furti, grandine, guasti alle macchine e rischi di montaggio, incendio, infortuni, malattie (limitatamente al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza), pioggia, responsabilità civile terzi, trasporti, nonchè la riassicurazione negli stessi rami.

Roma, addì 13 settembre 1972

Il Ministro: FERRI

(11187)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Paragon italiana di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Paragon italiana di Genova ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Paragon italiana di Genova.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 7 aprile 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio
e l'artigianato
FERRI

(11327)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta S.I.L.COM S.r.l. di Boretto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta S.I.L.COM S.r.l. di Boretto (Reggio Emilia) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta S.I.L.COM S.r.l. di Boretto (Reggio Emilia).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 14 febbraio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio
e l'artigianato
FERRI

(11328)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1972.

Approvazione del piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1972, presentato dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto il piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1972 presentato dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche (E.N.P.A.O.);

Considerato che, a fronte di riserve tecniche ammontanti a lire 6.777 milioni e di disponibilità che ascendono a lire 3.100 milioni, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche si propone di effettuare investimenti immobiliari per lire 700 milioni ed acquisto di titoli per lire 100 milioni;

Viste le lettere del Ministero del tesoro del 23 marzo 1972, n. 112103, e del 16 giugno 1972, n. 140138 contenente, quest'ultima, l'assenso all'approvazione del piano;

Vista la lettera del Ministero del bilancio e della programmazione economica del 3 giugno 1972, n. 3/1974, contenente parimenti l'assenso all'approvazione del suddetto piano;

Ritenuto che la richiesta dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche, intesa ad ottenere nei propri confronti la deroga prevista dal terzo comma dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possa essere accolta;

Decreta:

E' approvato, ai sensi del terzo comma dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1972 presentato dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche (E.N.P.A.O.).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

p. *Il Ministro per il tesoro*
PICARDI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

(11137)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1972.

Approvazione del piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1972, presentato dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto il piano d'impiego dei fondi disponibili per l'esercizio 1972 presentato dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola »;

Considerato che, a fronte di riserve tecniche che ascenderanno, al termine dell'esercizio 1972, a lire 51.400 milioni, e di disponibilità ammontanti a lire 7.880 milioni, l'Istituto suddetto si propone di investire lire 3.000 milioni nella concessione di mutui ipotecari, lire 2.880 milioni nell'acquisto di titoli e lire 2.000 milioni nell'acquisto di beni immobili;

Viste le lettere della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 1972, n. 1009, del Ministero del bilancio e della programmazione economica del 9 maggio 1972, n. 3/1557, e del Ministero del tesoro del 12 giugno 1972, n. 139350/128538;

Ritenuto che la richiesta dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » intesa ad ottenere nei propri confronti l'applicazione della deroga prevista dal terzo comma dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possa essere accolta;

Decreta:

E' approvato, ai sensi del terzo comma dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il piano d'impiego dei fondi disponibili per l'esercizio 1972, presentato dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

p. *Il Ministro per il tesoro*
PICARDI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

(11136)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1972.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Trieste Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto l'ordine del Governo militare alleato n. 233 in data 21 maggio 1948, con il quale è stato costituito l'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Trieste », con sede in Trieste, ed i decreti del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, n. 805, che ne ha approvato lo statuto, 18 maggio 1963, n. 838, 13 settembre 1966, n. 853 e 1° ottobre 1969, n. 837 che lo hanno modificato;

Visto il proprio decreto 11 aprile 1972, riguardante la nomina del consiglio generale del predetto ente per un quadriennio dalla data del decreto stesso;

Vista la lettera in data 28 agosto 1972 con la quale il comune di Trieste ha designato, quale proprio rappresentante in seno al Consiglio generale dell'ente sopra richiamato, il prof. Fausto Faraguna in sostituzione del dott. Paolo Venier;

Decreta:

Il prof. Fausto Faraguna è nominato membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », con sede in Trieste, in rappresentanza del comune di Trieste in sostituzione del dott. Paolo Venier.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1972

Il Ministro: FERRI

(11138)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1972.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica Ranieri Renzo, con sede in Fanano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 693901 dell'11 agosto 1964 con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa Ranieri Renzo, con sede in Fanano (Modena), frazione Canevare;

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dall'impresa suddetta nel 1967 e negli anni successivi, convalidati dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Modena, e comunicati dall'impresa medesima ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Considerato che l'impresa suddetta negli anni predetti ha distribuito energia elettrica acquistata da terzi e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa anzidetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa Ranieri Renzo, con sede in Fanano (Modena), frazione Canevare, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa Ranieri Renzo, con sede in Fanano (Modena), frazione Canevare, è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione alla impresa Ranieri Renzo, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1972

Il Ministro: FERRI

(11189)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1972.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli addetti alla pulizia degli immobili urbani.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge sopracitata che demanda al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra nel caso di variazioni del costo della vita;

Vista la nota n. 20015 in data 22 agosto 1972 con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che la indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura ha subìto la variazione di quattro punti in aumento a decorrere dal 1° agosto 1972;

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1958, 5 novembre 1960, 31 marzo 1961, 23 ottobre 1961, 5 marzo 1962, 20 giugno 1962, 2 ottobre 1962, 2 gennaio 1963, 14 marzo 1963, 4 luglio 1963, 9 ottobre 1963, 12 dicembre 1963, 16 marzo 1964, 4 giugno 1964, 28 settembre 1964, 4 dicembre 1964, 4 marzo 1965, 4 giugno 1965, 23 settembre 1965, 10 dicembre 1965, 30 marzo 1966, 22 giugno 1966, 22 marzo 1967, 8 maggio 1967, 16 settembre 1967, 1° dicembre 1967, 3 maggio 1968, 30 agosto 1968, 5 marzo 1969, 4 giugno 1969, 20 ottobre 1969, 3 gennaio 1970, 7 aprile 1970, 20 maggio 1970, 3 settembre 1970, 25 gennaio 1971, 22 marzo 1971, 28 giugno 1971, 10 settembre 1971, 28 febbraio 1972, 10 aprile 1972 e 12 giugno 1972, con i quali si è provveduto all'adeguamento della scala mobile per effetto dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 23;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° agosto 1972, ai minimi di retribuzione spettanti, ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo degli immobili adibiti ad uso di abitazione ed altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale o di istituti autonomi per le case popolari, nella misura fissata dai contratti integrativi provinciali, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª *zona* (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia — compreso Trieste —, Trentino, Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo):

Portieri	L.	60,96
Addetti alle pulizie	»	57,20

2ª *zona* (Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Campania — escluso Napoli —, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia — escluso Palermo —, Sardegna):

Portieri	L.	52,40
Addetti alle pulizie	»	49,20

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1972

Il Ministro: COPPO

(11308)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1972.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Circolo cooperativo familiare - Società a responsabilità limitata », con sede in Sacconago di Busto Arsizio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il 29 aprile 1972 alla società cooperativa « Circolo cooperativo familiare Società a responsabilità limitata », con sede in Sacconago di Busto Arsizio (Varese), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Circolo cooperativo familiare - Società a responsabilità limitata », con sede in Sacconago di Busto Arsizio (Varese), costituita per rogito notaio dott. Isnardo Visentini in data 2 marzo 1946 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il sig. Cesare Dell'Ali ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1972

Il Ministro: COPPO

(11360)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 13 settembre 1972.

Proroga della gestione commissariale dell'amministrazione provinciale di Pavia.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 giugno 1972 è stato sciolto il consiglio provinciale di Pavia ed è stata nominata la commissione straordinaria per la provvisoria gestione della provincia, composta dal vice prefetto dott. Emanuele Butticè, presidente, dai direttori di sezione dottori Roberto Bruno e Luigi Caselli, membri.

Come è noto il consiglio provinciale fu travagliato da una permanente e profonda crisi interna e si dimostrò incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa, restando carente anche in ordine al fondamentale adempimento del bilancio di previsione per l'esercizio 1972.

In data 12 corrente sono scaduti i tre mesi entro cui, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, deve procedersi alla rinnovazione del disciolto consiglio.

Nel frattempo però è stata fissata la data per il rinnovo delle amministrazioni provinciali e comunali i cui consigli sono scaduti per compiuto quinquennio ed è stata pertanto ritenuta l'opportunità che anche la rinnovazione degli organi ordinari del consiglio in questione avvenga nella stessa tornata elettorale.

D'altro canto, attesa la necessità che la trattazione e la soluzione di problemi fondamentali per la vita dell'ente nonché di altri obblighi di leggi non possa essere differita o sospesa senza grave pregiudizio per gli interessi dell'ente stesso, si ritiene necessario prorogare nelle more la gestione commissariale ai sensi del combinato disposto degli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e in tal senso si provvede con decreto di pari numero in data odierna.

Pavia, addì 13 settembre 1972

Il prefetto: BENIGNI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 giugno 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 4 luglio 1972, con la quale è stato sciolto il consiglio provinciale di Pavia ed è stata nominata la commissione straordinaria composta dal vice prefetto dott. Emanuele Butticè, presidente, dai direttori di sezione dottori Roberto Bruno e Luigi Caselli, membri;

Considerata la necessità di prorogare la gestione commissariale per i motivi esposti nella relazione illustrativa allegata al presente decreto, del quale forma parte integrante;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria della provincia di Pavia affidata alla commissione straordinaria composta dal vice prefetto dott. Emanuele Butticè, presidente, dai direttori di sezione dottori Roberto Bruno e Luigi Caselli è prorogata ai sensi di legge, per i motivi indicati nella relazione allegata al presente decreto.

Pavia, addì 13 settembre 1972

Il prefetto: BENIGNI

(11215)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'ospedale S. Maria della Scala, di Siena, ad istituire il terzo anno di corso per l'abilitazione alle funzioni direttive presso la scuola per vigilatrici d'infanzia.

Con decreto n. 900.8/II-75/2, in data 30 settembre 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale S. Maria della Scala, di Siena, è autorizzata ad istituire il terzo anno di corso per l'abilitazione alle funzioni direttive per vigilatrici d'infanzia con sede presso l'ospedale stesso.

(11342)

Autorizzazione all'ospedale civile di Vittoria ad istituire una scuola per infermieri professionali

Con decreto n. 900.8/II/65/3, in data 30 settembre 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Vittoria (Ragusa), è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali con sede presso l'ente stesso.

(11343)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale « Orlandi » di Bussolengo, ad istituire una scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/II/90/7, in data 30 settembre 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Bussolengo (Verona), è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali con sede presso l'ospedale stesso.

(11344)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 194

Corso dei cambi dell'11 ottobre 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	582,65	582,65	582,55	582,65	582,50	582,65	582,60	582,65	582,65	582,65
Dollaro canadese	593,10	593,10	593,10	593,10	592,80	593,12	593 —	593,10	593,10	593,10
Franco svizzero	153,66	153,66	153,60	153,66	153,625	153,65	153,63	153,66	153,66	153,65
Corona danese	84,32	84,32	84,34	84,32	84,30	84,30	84,30	84,32	84,32	84,30
Corona norvegese	88,45	88,45	88,48	88,45	88,05	88,43	88,43	88,45	88,45	88,45
Corona svedese	122,94	122,94	122,90	122,94	122,80	122,92	122,92	122,94	122,94	122,92
Fiorino olandese	179,81	179,81	179,78	179,81	179,85	179,80	179,79	179,81	179,81	179,80
Franco belga	13,1925	13,1925	13,20	13,1925	13,1875	13,22	13,1950	13,1925	13,92	13,90
Franco francese	116,17	116,17	116,19	116,17	116,15	116,18	116,15	116,17	116,17	116,16
Lira sterlina	1409,90	1409,90	1409,50	1409,90	1409,25	1409,90	1410 —	1409,90	1409,90	1409,90
Marco germanico	181,925	181,925	182 —	181,925	181,95	181,92	181,885	181,925	181,92	181,92
Scellino austriaco	25,165	25,165	25,18	25,165	25,15	25,16	25,1625	25,165	25,16	25,15
Escudo portoghese	21,675	21,675	21,68	21,675	21,69	21,66	21,6725	21,675	21,67	21,66
Peseta spagnola	9,1775	9,1775	9,1775	9,1775	9,16	9,17	9,1775	9,1775	9,17	9,16
Yen giapponese	1,938	1,938	1,9375	1,938	1,93	1,93	1,9355	1,938	1,93	1,93

Media dei titoli dell'11 ottobre 1972

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	99,625
Redimibile 3,50 % 1934	99,625
» 3,50 % (Ricostruzione)	99,20
» 5 % (Ricostruzione)	93,90
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,55
» 5 % (Città di Trieste)	93,95
» 5 % (Beni esteri)	93,45
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,525
» 5,50 % » » 1968-83	96,125
» 5,50 % » » 1969-84	97,875
» 6 % » » 1970-85	99,475
» 6 % » » 1971-86	98,825
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,825
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,55
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,075
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,95
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,85
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,825
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,90

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 ottobre 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	582,625
Dollaro canadese	593,05
Franco svizzero	153,645
Corona danese	84,31
Corona norvegese	88,44
Corona svedese	122,93
Fiorino olandese	179,80
Franco belga	13,194
Franco francese	116,16
Lira sterlina	1409,95
Marco germanico	181,905
Scellino austriaco	25,164
Escudo portoghese	21,674
Peseta spagnola	9,177
Yen giapponese	1,937

MINISTERO DELLE FINANZE

Importi di base per il calcolo dei prelievi applicabili, dal 1° giugno 1972 all'8 agosto 1972, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero), a norma dei regolamenti (CEE) n. 1127/72, n. 1193/72, n. 1253/72, n. 1267/72, n. 1297/72, n. 1330/72, n. 1392/72, n. 1462/72, n. 1488/72, n. 1614/72, n. 1642/72, n. 1702/72 e n. 1709/72.

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base in lire (1) dall'1-6-72 al 7-6-72	dall'8-6-72 al 15-6-72	dal 16-6-72 al 19-6-72	dal 20-6-72 al 22-6-72
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:				
	11	C. zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero (2) . .	53,25	55,80	59,30	61,85
	14-17-21 24-27	D. altri zuccheri e sciroppi	53,25	55,80	59,30	61,85
	31	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale . .	53,25	55,80	59,30	61,85
	34-37	F. zuccheri e melassi, caramellati	53,25	55,80	59,30	61,85
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:				
	14-17-21	C. altri	53,25	55,80	59,30	61,85

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base in lire (1) dal 23-6-72 al 27-6-72	dal 28-6-72 al 30-6-72	dall'1-7-72 al 10-7-72	dall'11-7-72 al 12-7-72
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:				
	11	C. zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero (2) . .	65,30	69,60	74,50	79,50
	14-17-21 24-27	D. altri zuccheri e sciroppi	65,30	69,60	74,50	79,50
	31	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale . .	65,30	69,60	74,50	79,50
	34-37	F. zuccheri e melassi, caramellati	65,30	69,60	74,50	79,50
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:				
	14-17-21	C. altri	65,30	69,60	74,50	79,50

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base in lire (1) dal 13-7-72 al 27-7-72	dal 28-7-72 al 4-8-72	dal 5-8-72 al 7-8-72	8-8-72
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:				
	11	C. zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero (2) . .	83,00	87,30	83,80	80,35
	14-17-21 24-27	D. altri zuccheri e sciroppi	83,00	87,30	83,80	80,35
	31	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale . .	83,00	87,30	83,80	80,35
	34-37	F. zuccheri e melassi, caramellati	83,00	87,30	83,80	80,35
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:				
	14-17-21	C. altri	83,00	87,30	83,80	80,35

(1) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto è calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio del prodotto, compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio, per l'importo di base.

Il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio, per 100 chilogrammi di prodotto è determinato mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle Dogane conformemente all'art. 7 del regolamento (CEE) n. 837/68, modificato dal regolamento (CEE) n. 878/69.

(2) L'ammontare del prelievo non può superare l'ammontare risultante dall'applicazione sul valore in dogana della merce, determinato ai sensi delle vigenti disposizioni, del dazio consolidato in sede G.A.T.T. (20 %).

(11040)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° luglio 1972 al 31 luglio 1972 a norma del regolamento (CEE) n. 1385/72 agli zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido, agli sciroppi di barbabietola o di canna e ai melassi, anche decolorati, di cui all'art. 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE, esportati verso Paesi terzi sotto forma delle sottoindicate merci che figurano nell'allegato del regolamento n. 1009/67/CEE, in unità di conto.

(1 unità di conto = lire italiane 625)

TABELLA I

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
29.16	Acidi carbossilici a funzioni alcool, fenolo, aldeide o chetone ed altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:
	A. Acidi carbossilici a funzioni alcool:
	IV. Acido citrico, suoi sali e suoi esteri

Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg:

Zucchero bianco	1,00
Zucchero greggio	—
Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—
Melassi, anche decolorati	—

TABELLA II

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
29.15	Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:
	A. Acidi policarbossilici aciclici:
	ex V. altri:
	- Acido itaconico, suoi sali o suoi esteri
29.16	Acidi carbossilici a funzioni alcool, fenolo, aldeide e chetone ed altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:
	A. Acidi carbossilici a funzioni alcool:
	I. Acido lattico, suoi sali e suoi esteri
29.44	Antibiotici:
	A. Penicilline

Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg:

Zucchero bianco	1,00
Zucchero greggio	—
Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—
Melassi, anche decolorati	—

TABELLA III

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:
	B. Gomme da masticare del genere « chewing-gum »
	C. Preparazione detta « cioccolato bianco »
	D. altri
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 % in peso
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:
	A. Lieviti naturali vivi:
	II. Lieviti di panificazione
21.07	Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche
22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande:
	C. Bevande alcoliche:
	V. altri

Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg:

Zucchero bianco	7,25
Zucchero greggio	5,63
Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	$\frac{7,25 \times S\ (1)}{100}$
Melassi, anche decolorati	—

(1) S esprime il tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) di 100 kg di sciroppo.

(10938)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla fondazione « Emidio Di Nola », con sede in Gragnano, ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1972, registro n. 26 Interno, foglio n. 150, la fondazione « Emidio Di Nola », con sede in Gragnano (Napoli), è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, all'acquisto, per il prezzo di L. 23.000.000, di un complesso immobiliare, sito in Gragnano, via Castellammare, e meglio descritto nella perizia giurata del geom. Pasquale Iurillo e nella deliberazione dell'11 gennaio 1971 del consiglio di amministrazione dell'ente.

(11345)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Conferimento dei diplomi di benemerenza della scuola, della cultura e dell'arte per l'anno 1972

Il Presidente della Repubblica, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, ha conferito ai sottonotati, con decreto 2 giugno 1972, il diploma di benemerito della scuola, della cultura e dell'arte, per la classe rispettivamente indicata, con la facoltà di fregiarsi della relativa medaglia.

DIPLOMA DI 1ª CLASSE
(Medaglia d'oro)

1. Accame prof. Silvio
2. Adamo prof. Mario
3. Albanese prof. Bernardo
4. Alburno dott. Mario
5. Alì dott. Carlo
6. Ambrosioni prof. Pietro
7. Amprino prof. Rodolfo Matteo
8. Andreassi prof. Giacomo
9. Angelini prof. Francesco
10. Aprile prof. Giuseppe
11. Ardemani prof. Edoardo
12. Baccari prof. Renato
13. Bagedda prof. Giulio
14. Barco prof. Paolo
15. Barigozzi prof. Claudio
16. Baschieri prof. Luigi
17. Bosticco prof. Attilio
18. Bulferetti prof. Luigi
19. Businco prof. Ottavio
20. Canella prof. Mario Francesco
21. Carassa prof. Francesco
22. Casarosa prof. Lisimaco
23. Casci prof. Corrado
24. Cavalca prof. Luigi
25. Chiaramonte prof. Ferdinando
26. Cilento prof. padre Vincenzo
27. Ciusa prof. Walter
28. Corrado prof. Renato
29. Crippa prof. Romeo
30. Crisafulli prof. Vezio
31. Della Corte prof. Francesco
32. Dell'Andro prof. Renato
33. Deriu prof. Michele
34. Falaschini prof. Alfio
35. Ferrarini prof. Sergio
36. Ferri prof. Giuseppe
37. Fieschi prof. Aminta
38. Gatti prof. Emilio
39. Giannessi prof. Egidio
40. Giannini prof. Massimo Severo
41. Giglio prof. Carlo
42. Grassetti prof. Cesare
43. Gui on. prof. Luigi
44. Imbesi prof. Antonio
45. Lona prof. Fausto
46. Maddalena prof. Antonio
47. Magenes prof. Enrico
48. Malaguzzi Valeri professor Claudio
49. Marenghi prof. Gerardo
50. Martines prof. Temistocle
51. Maxia prof. Carlo
52. Mengoni prof. Luigi
53. Michelucci prof. Giovanni
54. Monti prof. Franco
55. Negri prof. Guglielmo
56. Ortolani prof. Mario
57. Pagnin prof. Beniamino
58. Palazzi prof. Silvio
59. Palomba prof. Giuseppe
60. Panuccio prof. Vincenzo
61. Paradisi prof. Bruno
62. Pastori prof.ssa Maria
63. Pensa prof. Mario (a.m.)
64. Prodi prof. Giovanni
65. Quacquarelli prof. Antonio
66. Ranieri prof. Luigi
67. Roberti prof. Domenico
68. Sacconi prof. Luigi
69. Sambin prof. Paolo
70. Scaglia on. prof. Giovanni Battista
71. Schiavinato prof. Giuseppe
72. Secchi prof. Gino
73. Siliprandi prof. Noris
74. Sperduti prof. Giuseppe
75. Stagno D'Alcontres prof. Guglielmo
76. Suriani dott. Pompeo
77. Susmel dott. Lucio
78. Tavani dott. Guido
79. Titone dott. Pio Libero Virgilio
80. Treves dott. Giuseppino
81. Treves dott. Piero
82. Tronconi dott. Vittorio
83. Vendramini dott. Renzo
84. Venzo dott. Sergio
85. Zappa dott. Guido
86. Zunini dott. Giorgio
87. Carrara dott. Mario
88. Dentini dott.ssa Laura
89. Palazzini mons. Pietro
90. Spanio prof. Angelo
91. Tassoni prof.ssa Giuseppina ved. Allegri
92. Gabinetto scientifico-letterario G. P. Viesseux
93. Baiardi maestro Mario (a.m.)
94. Bianchi gr. uff. Mario Felice (a.m.)
95. Biason Renzo
96. Bocchi maestro Amedeo
97. Caffè Nino
98. Carboneri prof. Nino
99. Chierici arch. Umberto
100. Crocetti prof. Venanzo
101. Fraternali Orcioni dott. Talbino
102. Nocentini dott. Armando
103. Perrone avv. Pasquale (a.m.)
104. Purificato Domenico
105. Sestieri dott. Pellegrino Claudio
106. Tosi dott. Mario
107. Zagnoli dott. Mirko
108. Regione autonoma della Sardegna
109. « Rodio » Impresa costruzioni speciali
110. Argentini dott. Ferruccio (a.m.)
111. Beer dott. Arturo Sergio
112. Birindelli dott. Carlo
113. Caldo dott. prof. Lorenzo
114. Canalis dott. prof. Umberto
115. Diffidenti prof. Ernesto (a.m.)
116. Fuiano prof. Michele
117. Grippo dott. Vincenzo (a.m.)
118. Lama dott. Ernesto
119. Lindner prof. Ettore
120. Mantica dott. Giuseppe (a.m.)
121. Mastrostefano dott. Michele
122. Mazzarol dott. Pietro
123. Mazzeo dott. Antonio
124. Mosca prof. Bruno
125. Musmarra prof. Alfio
126. Nasti dott. Agostino
127. Pelosi dott. Dante
128. Penta dott. Giovanni
129. Predome dott. Gaetano
130. Tedeschi prof.ssa Vittoria
131. Circolo della cultura e delle arti di Trieste
132. Lattes prof. Samy
133. Moores Peter
134. Anesi prof. Umberto
135. Arcangeli prof. Gaetano (a.m.)
136. Ascari prof. Tiziano
137. Butticci prof. Giulio
138. Caramia prof. Giovanni
139. Carelli prof.ssa Luce
140. Carruba prof. Antonio
141. Ciccarello prof.ssa Ada n. Vajo
142. Diecidue prof. Romolo
143. Favre prof. Sisto
144. Gasparetti prof. Antonino
145. Gonella prof. Angelo (a.m.)
146. Leo prof. Manlio (a.m.)
147. Longobardi prof. Espedito
148. Mancinelli prof. Renato
149. Mancino prof. Domenico
150. Mollica prof.ssa Carmela
151. Olivieri prof. Rocco Maria
152. Paielli Pontil prof.ssa Costantina
153. Pellecchia prof. Gioacchino
154. Pentassuglia prof. Fabio
155. Prestipino prof. Saverio
156. Punzi prof. Giuseppe Antonio
157. Romagnoli prof.ssa Fernanda ved. Imondi
158. Rossitto prof. Salvatore
159. Saraval prof. Dino
160. Sorrentino prof. Andrea
161. Torrisi prof. Venerando
162. Bellezza prof. Giuliano
163. Colaci prof. Antonio (a.m.)
164. Corsi prof.ssa Ada
165. D'Amico prof. Gaetano
166. Duse prof. Vittorio (a.m.)
167. Eccettuato prof. Alfredo
168. Manuli ing. Dardanio
169. Mariano prof. Luigi
170. Ricca prof. Vincenzo
171. Zacchilli prof. Bruno
172. Catanzaro prof. Nicola
173. Secoli prof. Giuseppe
174. Besesti prof.ssa Teodora
175. Bianchi Dario
176. Bichelli prof. Pirro
177. Corsi Amedeo
178. Costantino ing. Filadelfo
179. Del Bo Adriano
180. Di Pasca prof. Umberto
181. Ferrario Stefano
182. Frisia ing. Filippo
183. Gioffrè prof. Rocco Bruno
184. Manzetti rag. Federsvindo
185. Masetti ing. Umberto
186. Mastracci prof. Nazareno
187. Montesano ing. Vittorio
188. Pirola prof. Giambattista
189. Ravaioli rag. Giuliano
190. Realacci prof. Fulvio
191. Riccardi prof. Leone
192. Straneo prof. Stefano Ludovico
193. Strano Mariano
194. Tagliaremi Calogero
195. Ventura prof. Vincenzo
196. Dal Prato prof. Alessandro
197. Mirabella prof. Rosario (a.m.)
198. Pellegrino prof. Francesco
199. Saldarelli prof. Antonio
200. Duo « Lorenzi-Gorini » costituito dai maestri Sergio Lorenzi e Luigino Gorini
201. « Quartetto italiano » costituito dai maestri Farulli, Rossi, Pegreffi e Borciano
202. Aleandri prof.ssa suor Veronica
203. Cormick prof.ssa suor Maria
204. Fossati prof. fratel Dante
205. Marrone prof. Antonio
206. Paradies prof. Nicola
207. Pulla prof. Giuseppe
208. Pusino prof. padre Vincenzo
209. Collegio arcivescovile « Ballerini » di Serègno
210. Istituto « Bambin Gesù » delle suore oblate agostiniane di Roma
211. Istituto « Bernardi-Semeria » di Castelnuovo Don Bosco
212. Istituto « Orsoline » di Cividale
213. Istituto salesiano di Faenza
214. « Scuole industriali salesiane » Opere sociali « Don Bosco » di Sesto San Giovanni
215. Cremonini Ongaro Adelaide (a.m.)
216. Dal Pozzo Arturo
217. De Franceschini rag. Mario
218. Mencarelli prof. Mario
219. Federazione provinciale scuole materne di Bolzano

DIPLOMA DI 2ª CLASSE
(Medaglia d'argento)

1. Aliverti Teresa
2. Ambrosetti prof.ssa Paolina
3. Biagi prof. Roberto
4. Bonanno dott. Eugenio
5. Carpi prof. Giannino
6. Cerruti-Ferrarese dott.ssa Maria Luisa
7. Ciano prof.ssa Augusta
8. Comoretto prof.ssa Maria n. Fabbro
9. Concilio dott. Mario
10. Cremona prof.ssa Rosalia
11. D'Agostino Orsini di Camerota prof. Paolo
12. Dal Maso prof.ssa Vincenza
13. D'Angelo prof. Saverio
14. D'Anna ing. Ugo Salvatore
15. Del Basso-Orsini prof. Raffaele
16. De Padova prof.ssa Rosaria n. Palmieri
17. De Tullio gr. uff. Domenico
18. Di Pietro Guglielmo
19. Droandi dott. Alberto Mario
20. Duni dott.ssa Bianca

21. Faenzi prof. Vezio
22. Fanti prof.ssa Anna n. Lolli
23. Ferrari da Passano dott. ing. Carlo
24. Forconi prof.ssa Domenica
25. Franco prof. Giacomo
26. Fuser maestro Ireneo
27. Gambardella prof.ssa Maria
28. Genovese prof. Leonardo
29. Gervasi capitano Giuseppe
30. Grimaldi padre Primo Floriano
31. Innocenti prof. Bruno
32. Lanfranco Enrico
33. Ligabue Giancarlo
34. Lombardi Vallauri ing. Edoardo
35. Maghini prof. Ruggero
36. Mangano prof. Guido
37. Mazzi ing. Domenico
38. Mila prof. Massimo
39. Monetti prof. Giorgio
40. Musarra prof. Giuseppe
41. Nicolai prof. don Pietro
42. Perugini ing. Enea
43. Piccinini avv. Ettore
44. Quaranta maestro Felice
45. Remotti prof. don Francesco
46. Rigat sig.ra Giacomina detta Mimy
47. Righele prof.ssa Erminia n. Quaroni
48. Romano dott. Mariano
49. Rustia-Traine prof. Eugenio Dario
50. Sallusto prof. Federico
51. Sandrone prof.ssa suor Angela
52. Seghi prof. Giovanni
53. Sensale prof. Modestino
54. Servello prof. Francesco
55. Sommaruga Valagussa sig.ra Anna Maria
56. Sommazzi prof. don Aldo
57. Sorgi prof. Cosmo
58. Sorrentino prof. Aurelio
59. Spada prof. Celestino
60. Spizzico prof. Raffaele
61. Tonello rag. Leopoldo
62. Tonni prof.ssa Margherita
63. Toscano prof. Giovanni Battista
64. Troiani padre Perseo
65. Valle prof. Antonio
66. Vecchiato prof. Lanfranco
67. Verdina prof. Renato
68. Zaniboni prof. Aldo
69. Marrocco prof. Giuseppe

DIPLOMA DI 3ª CLASSE
(Medaglia di bronzo)

1. Cicala Giovanni
2. Cicero Salvatore
3. Croccolo prof.ssa Giuseppina n. Romeo
4. Santarelli comm. Ernesto
5. Santini Ada
6. Visentin prof. Mario

(11205)

Autorizzazione all'Università di Padova ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Padova, in data 19 maggio 1972, n. 22390/71, l'Università di Padova è stata autorizzata ad acquistare un terreno di circa mq. 9000 di proprietà dell'E.N.E.L. per il prezzo di L. 147.000.000.

La predetta autorizzazione è stata concessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

(11305)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Primavera 1962 », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 20 settembre 1972, la gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Primavera 62 », con sede in Roma, è stata prorogata fino al 28 febbraio 1973.

(11190)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso di rettifica

All'art. 3 del decreto ministeriale 21 giugno 1971 « Costituzione del comitato di studio per il commercio integrato e associato » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 18 marzo 1972, dove è scritto: « Marucci dott. Maruccio » leggasi: « Marrucci dott. Marruccio ».

(11214)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Sdemanializzazione di terreni in comune di Calliano II

Con decreto ministeriale 3 maggio 1972, n. 1267, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. dei terreni di mq. 1046 e 1765 siti lungo la strada statale n. 12 in località rio Secco ed iscritti nei registri catastali del comune di Calliano II rispettivamente particella fondiaria 1777/1 e 1777/2.

(11311)

REGIONE CAMPANIA

Variante al piano di ricostruzione del comune di S. Arcangelo Trimonte

Con decreto del Presidente della regione Campania n. 25-*bis*, in data 19 maggio 1972, sulla base della deliberazione di giunta regionale n. 25 di pari data, è stato approvato con prescrizioni il progetto di variante al piano di ricostruzione del comune di S. Arcangelo Trimonte (provincia di Avellino), adottato con deliberazione consiliare n. 49 del 3 novembre 1971 e redatto ai sensi e per gli effetti della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni ed integrazioni.

Con lo stesso decreto è stato accolto il ricorso della ditta sig.ra Caggiano Petronilla, mentre è stato respinto quello di un gruppo di consiglieri comunali concernente l'esclusione da destinazione a carattere sportivo di una zona sottoposta a vincolo idrogeologico.

(11107)

Variante al piano di zona del comune di Bonito

Con decreto del Presidente della regione Campania, n. 31-*bis*, in data 9 giugno 1972, sulla base della deliberazione di Giunta regionale n. 31 di pari data, è stato approvato con prescrizioni il progetto di variante al piano di zona del comune di Bonito (provincia di Avellino), adottato con deliberazione consiliare n. 7 del 22 gennaio 1972 e redatto ai sensi e per gli effetti delle leggi 18 aprile 1962, n. 167 e 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni ed integrazioni.

(11341)

REGIONE TOSCANA

Approvazione del piano di zona del comune di Pitigliano

Con deliberazione della giunta regionale n. 343, in data 6 giugno 1972, è stato approvato il piano delle zone da destinare allo sviluppo della edilizia economica e popolare del comune di Pitigliano, provincia di Pistoia, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(11270)

REGIONE PIEMONTE

Variante al piano regolatore generale di Torino

Con decreto del Presidente della giunta regionale n. 335 del 28 luglio 1972 è stato approvato il progetto di variante n. 9 al vigente piano regolatore generale di Torino.

(11271)

Varianti al piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Torino

Con decreto del Presidente della giunta regionale n. 309 del 17 luglio 1972, sono state approvate le varianti al piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Torino, relative alle zone E-2, E-4, E-6, E-13, E-15, E-17, E-22, E-24.

(11272)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami ad un posto di segretario contabile e a due posti di coadiutore rispettivamente nella carriera di concetto ed esecutiva della Cassa per la formazione della proprietà contadina.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
PRESIDENTE DELLA CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PROPRIETÀ CONTADINA

Vista la legge 26 maggio 1965, n. 590 ed in particolare l'art. 30 che ha autorizzato la Cassa per la formazione della proprietà contadina ad assumere personale entro il limite di cinquanta unità;

Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1965, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento della Cassa;

Visto il decreto interministeriale 20 aprile 1967 recante norme per la disciplina giuridica ed economica del personale della Cassa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1970, n. 1077, recante norme per il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la deliberazione in data 3 ottobre 1972 del comitato amministrativo della Cassa recante l'autorizzazione ad espletare i concorsi previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 20 aprile 1967 ed a nominare la relativa commissione esaminatrice;

Valutato il fabbisogno di personale in relazione alle esigenze di servizio;

Tenuto conto delle precedenze previste dalle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di segretario contabile nel ruolo della carriera di concetto e a due posti di coadiutore nella carriera esecutiva della Cassa della proprietà contadina.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti appresso indicati:

A)-1) diploma di ragioniere, per la qualifica di segretario contabile;

2) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado per la qualifica di coadiutore;

B) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 32° o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

C) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) aver sempre tenuto buona condotta;

E) essere fisicamente idonei all'impiego;

F) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prender parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta bollata da L. 500 dovranno pervenire alla Cassa per la formazione della proprietà contadina - Roma, via Palestro, 81, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, i candidati debbono dichiarare:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso, tra quelli indicati nell'art. 1, al quale intendono partecipare;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale la Cassa per la formazione della proprietà contadina dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso nonchè il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi motivo, pervengono alla Cassa per la formazione della proprietà contadina oltre il termine stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal terzo comma e quelle mancanti di autenticazione della firma.

Art. 4

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra cui siano applicabili le disposizioni delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 5 marzo 1963, n. 367; per i mutilati ed invalidi per servizio cui siano applicabili le disposizioni della legge 24 febbraio 1953, n. 142; per i mutilati ed invalidi civili cui siano applicabili le disposizioni delle leggi 5 ottobre 1962, n. 1539 e 6 agosto 1966, n. 625; per i mutilati ed invalidi del lavoro cui siano applicabili le disposizioni della legge 14 ottobre 1966, n. 851; per gli orfani e le vedove di guerra e di caduti per causa di servizio di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288; per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo uguale a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purché complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che danno titolo di precedenza o di preferenza nella nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato l'esame-colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina debbono far pervenire alla Cassa entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nelle forme prescritte.

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, sotto pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso contemplato nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

B) estratto dell'atto di nascita. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto;

C) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

D) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a' termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

E) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

F) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, e per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

La Cassa si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati alle precedenti lettere A), B), C), D), E), F) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Dovranno, invece, ai sensi dell'art. 16 della citata legge, essere legalizzati dal provveditore agli studi quelli rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma;

G) documento militare:

1) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Il personale civile di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare, con le note dell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente art. 7:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico;

5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti, rispettivamente, della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, muniti di valido documento di riconoscimento, per sostenere le prove scritte a Roma, via Torino n. 45, nei giorni appresso indicati alle ore 8,30:

a) per segretario contabile nei giorni 19 e 20 dicembre 1972;

b) per coadiutore nel giorno 21 dicembre 1972.

Art. 9.

L'esame consterà delle seguenti prove scritte e orali in base al seguente programma:

Prove scritte

A) Per segretario contabile:

1) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

2) computisteria, ragioneria generale e ragioneria applicata alle aziende pubbliche.

B) Per coadiutore:

1) componimento d'italiano.

Prova orale

A) Per segretario contabile:

1) materie delle prove scritte;

2) nozioni di diritto amministrativo, costituzionale e privato;

3) elementi di statistica;

4) nozioni sui servizi dell'amministrazione dell'agricoltura e delle foreste.

B) Per coadiutore:

1) nozioni di aritmetica elementare: prime operazioni; divisibilità dei numeri; frazioni ordinarie e decimali; numeri complessi, interesse e sconto;

2) nozioni elementari sull'ordinamento amministrativo dello Stato;

3) prova pratica di dattilografia: copiatura di un brano di lingua italiana alla velocità di 200 battute al minuto; durata della prova: 10 minuti;

4) prova pratica facoltativa di stenografia: stenoscrizione di un brano dettato per la durata di 5 minuti alle seguenti velocità: 2 minuti a 60, 2 minuti a 70, 1 minuto a 80 parole al minuto. Tempo per la trascrizione a macchina: 30 minuti.

Alle prove orali e pratiche saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nelle prove scritte, con votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna prova.

La prova orale e quella pratica di dattilografia non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi per ciascuna prova.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte e in quella orale per il concorso a segretario contabile e dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, in quella orale e nella prova pratica di dattilografia per il concorso a coadiutore.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo lo ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili, e successive modificazioni ed integrazioni, ed alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 10.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata dal Ministro presidente della Cassa per la formazione della proprietà contadina, sentito il comitato amministrativo, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione delle graduatorie nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal comitato amministrativo, conseguiranno la nomina in ruolo. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con provvedimento motivato. In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficieranno della esenzione dal periodo di prova.

Roma, addì 6 ottobre 1972

p. *Il Ministro-presidente*: VENTURI

(11350)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a due posti di idraulico di 1ª categoria nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, del 30 marzo-6 aprile 1972, n. 13-14, è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1972, registro n. 11, foglio n. 126, relativo alla graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami a due posti di idraulico di 1ª categoria nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti, indetto con decreto ministeriale 28 giugno 1968.

(10980)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a cinque posti di elettricista di 2ª categoria nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, del 20 aprile 1972, n. 16, è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1972, registro n. 6, foglio n. 118, relativo alla graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami a cinque posti di elettricista di 2ª categoria nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti, indetto con decreto ministeriale 28 giugno 1968.

(10981)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esame di idoneità a cinque posti di 1° ragioniere nel ruolo dei ragionieri della carriera del personale di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, del 30 marzo-6 aprile 1972, n. 13-14, è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1972, registro n. 9, foglio n. 165, relativo alla graduatoria dei vincitori del concorso per esame di idoneità a cinque posti di 1° ragioniere nel ruolo dei ragionieri della carriera del personale di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti, indetto con decreto ministeriale 4 marzo 1969.

(10982)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie per la immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media e per l'immissione di abilitati all'insegnamento dell'educazione fisica.

Nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 9, supplemento ordinario parte II, del 2 marzo 1972, sono state pubblicate le graduatorie compilate in applicazione della legge 20 marzo 1968, n. 327 e dell'art. 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 748 per l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media e per l'immissione di abilitati all'insegnamento dell'educazione fisica nel relativo ruolo delle scuole di istruzione secondaria e artistica.

(11225)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta dei pubblici concorsi per esami e per titoli a cinquantaquattro posti di infermiere ed a tredici posti di tecnico di radiologia in prova.

La prova scritta dei pubblici concorsi, per esami, e per titoli, a cinquantaquattro posti di infermiere ed a tredici posti di tecnico di radiologia, avranno luogo in Roma alle ore 8 del giorno 31 ottobre 1972, presso la « Sala conferenze » della stazione Termini, via Giolitti, 34.

(11379)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso l'istituto di osservazione minorenni di Genova-Pontedecimo.

Nel Bollettino ufficiale n. 18 del 30 settembre 1972 è stato pubblicato il decreto ministeriale 4 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1972, registro n. 29, foglio n. 199, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso l'istituto di osservazione minorenni di Genova-Pontedecimo, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1971.

(11196)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso l'istituto di osservazione e casa rieducazione per minorenni di Bologna.

Nel Bollettino ufficiale n. 18 del 30 settembre 1972 è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1972, registro n. 29, foglio n. 201, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso l'istituto di osservazione e casa rieducazione per minorenni di Bologna, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1971.

(11197)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa per minorati fisici di Turi.

Nel Bollettino ufficiale n. 18 del 30 settembre 1972 è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1972, registro n. 29, foglio n. 203, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa per minorati fisici di Turi, indetto con decreto ministeriale 14 aprile 1971.

(11198)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione e sezione carcere giudiziario di Saluzzo.

Nel Bollettino ufficiale n. 18 del 30 settembre 1972 è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1972, registro n. 29, foglio n. 197, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione e sezione carcere giudiziario di Saluzzo, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1971.

(11199)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Rovereto.

Nel Bollettino ufficiale n. 18 del 30 settembre 1972 è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1972, registro n. 29, foglio n. 193, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Rovereto, indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1971.

(11200)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli a tre posti di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Bari.

Nel Bollettino ufficiale n. 18 del 30 settembre 1972 è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1972, registro n. 29, foglio n. 205, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso per titoli a tre posti di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Bari, indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1971.

(11201)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Mistretta.

Nel Bollettino ufficiale n. 18 del 30 settembre 1972 è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1972, registro n. 29, foglio n. 195, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Mistretta, indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1971.

(11202)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a due posti di operaio in prova di ruolo dello Stato.

Nel Bollettino ufficiale n. 18 del 30 settembre 1972 è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1972, registro n. 29, foglio n. 361, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato la prova d'arte del concorso a due posti di operaio in prova di ruolo dello Stato di 1ª categoria specializzato (ex coeff. 167), con la qualifica professionale di conduttore patentato motori e motrici di natanti di potenza non inferiore ai 150 HP « OP », bandito con decreto ministeriale 13 giugno 1969.

(11203)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Brescia

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il decreto n. 413/71, in data 12 marzo 1971 del veterinario provinciale di Brescia, con cui fu bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di due posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Brescia al 30 novembre 1970;

Visti gli atti relativi ai lavori della commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria di merito dei concorrenti formulata, a conclusione di detti lavori, nella seduta del 30 maggio 1972;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso di cui trattasi;

Visti gli articoli 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie; 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso indicato in premessa:

1. Piquè Ilio	punti	85,513
2. Santus Luigi	»	75,010
3. Ferrari Luigi	»	72,981
4. Vergine Mario	»	70,910
5. Campana Glauco	»	67,180
6. Angeli Giovanni	»	65,091
7. Piantoni Guido	»	64,597
8. Doninelli Mario	»	63,516
9. Leonardi Vittorio	»	59,018
10. Rasori Paolo	»	56,000
11. Ferrari Antonio	»	55,000
12. Falzoni Carlo	»	54,000
13. Sampieri Giuseppe	»	53,550
14. Morganti Roberto	»	53,500
15. Rovatti Franco	»	53,270
16. Galbiati Francesco	»	53,000
17. Primicerio Umberto	»	53,000
18. Marani Francesco	»	52,500
19. Graziani Livio	»	52,000
20. Molla Lucio	»	52,000
21. Policarpo Francesco	»	52,000
22. Zuffada Sante	»	52,000
23. Marchiori Piernicola	»	51,500
24. Bertasi Pierantonio	»	51,280
25. Granelli Guido	»	51,000
26. Mainetti Francesco	»	51,000
27. Tononi Franco	»	50,560
28. Luxardo Milo	»	50,500
29. Ronco Mario	»	50,500
30. Belluati Erminio	»	50,000
31. Bertoni Ferruccio	»	50,000
32. Chiesa Fabio	»	50,000
33. Fornasini Manlio	»	50,000
34. Peveri Franco	»	50,000
35. Maffezzoli Giorgio	»	49,500
36. Maifreni Guido	»	49,500
37. Campesato Vincenzo	»	49,000
38. Cristoni Pietro	»	49,000
39. Mascherpa Carlo	»	49,000
40. Ventura Stefano	»	49,000
41. Calcinardi Cesare	»	48,000
42. Brugnetti Ettore	»	47,000
43. Tettamanti Gabriele	»	47,000
44. Cerutti Materno	»	45,000
45. Paterlini Artemio	»	45,000

Art. 2.

Con separato decreto sarà provveduto alla dichiarazione dei vincitori.

Art. 3.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino regionale e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia; esso, per otto giorni consecutivi, sarà anche affisso all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Brescia, a quello della prefettura di Brescia ed a quello di ciascuno dei comuni interessati.

Milano, addì 6 settembre 1972

BASSETTI

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il proprio decreto n. 481 in pari data, con cui è stata approvata la graduatoria di merito dei 45 (quarantacinque) candidati risultati idonei nel pubblico concorso per due posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Brescia al 30 novembre 1970;

Tenuto presente l'ordine di graduatoria di detti candidati idonei e l'ordine preferenziale in cui le condotte messe a concorso sono state elencate da ciascuno di essi nella domanda di partecipazione;

Visto l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti candidati sono dichiarati, secondo l'ordine di graduatoria, vincitori della condotta veterinaria consorziale a fianco di ciascuno indicata:

1) Piquè Ilio, punti 85,513 - Salò;

2) Santus Luigi, punti 75,010 - Travagliato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino regionale e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia; esso, per otto giorni consecutivi, sarà anche affisso all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Brescia, a quello della prefettura di Brescia ed a quello di ciascuno dei comuni interessati.

Milano, addì 6 settembre 1972

BASSETTI

(11280)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Stralcio di una sede farmaceutica dal bando di concorso del 18 novembre 1969

IL MEDICO PROVINCIALE

rende noto che con decreto dello scrivente n. 12/466/8059 del 4 settembre 1972, la sede n. 473 denominata « Tor Bella Monaca » è stata stralciata dal bando di concorso n. 6/AG/12340 del 18 novembre 1969 per effetto della decisione n. 34 del Consiglio di Stato.

Roma, addì 20 settembre 1972

Il medico provinciale: DI STEFANO

(11250)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1972, n. 23.
Nuove norme per lo sviluppo della montagna.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 25 *del 9 settembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

ISTITUZIONE, MODIFICA ED ESTINZIONE DELLA COMUNITÀ MONTANA

Art. 1.

Individuazione delle zone omogenee

I territori montani della Regione, determinati in applicazione degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, sono ripartiti nelle seguenti zone omogenee:

1) Zona *A*): comuni di Citerna, Città di Castello, Lisciano Niccone, Monte S. Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, S. Giustino, Umbertide;

2) Zona *B*): comuni di Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Valfabbrica;

3) Zona *C*): comuni di Assisi, Foligno, Nocera Umbra, Spello, Valtopina;

4) Zona *D*): comuni di Cascia, Cerreto di Spoleto, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Preci, S. Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Vallo di Nera;

5) Zona *E*): comuni di Acquasparta, Campello sul Clitunno, Giano dell'Umbria, Massa Martana, Spoleto, Trevi;

6) Zona *F*): comuni di Arrone, Calvi dell'Umbria, Ferentillo, Montefranco, Narni, Otricoli, Polino, Stroncone, Terni;

7) Zona *G*): comuni di Alviano, Amelia, Baschi, Guardea, Lugnano di Teverina, Montecastrilli, Montecchio;

8) Zona *H*): comuni di Allerona, Montegabbione, Orvieto, Parrano, San Venanzo;

9) Zona *I*): comuni di Magione, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegaro, Tuoro sul Trasimeno.

Art. 2.

Variazioni territoriali

Le leggi regionali che, ai sensi degli articoli 117 e 133 della Costituzione e dell'art. 68 dello statuto, istituiscono nuovi comuni o modificano la circostanza dei comuni esistenti, debbono, nel caso in cui riguardino territori montani, riadottare o modificare la individuazione delle zone omogenee montane.

Art. 3.

Costituzione delle Comunità montane

Tra i comuni compresi in ciascuna zona omogenea, è costituita la Comunità montana, ente di diritto pubblico, per il raggiungimento delle finalità di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (art. 1).

Art. 4.
Estinzione della Comunità montana

La Comunità montana si estingue solo in seguito a legge regionale che, modificando la ripartizione dei territori montani in zone omogenee, elimini integralmente la zona omogenea che ne costituisce il substrato territoriale.

CAPO II
DELLO STATUTO DELLA COMUNITÀ

Art. 5.
Approvazione

Ciascuna Comunità montana, con il più largo concorso degli Enti e delle forze sociali interessate, nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge, si dà un proprio statuto.

Lo statuto di ciascuna Comunità montana è approvato dalla Regione.

Art. 6.
Contenuto

Lo statuto deve stabilire: le modalità per l'approvazione delle integrazioni o modificazioni che potranno essere apportate allo statuto stesso; la denominazione e la sede della Comunità; gli scopi che la stessa intende perseguire, la composizione degli organi, le modalità della loro elezione, la durata in carica degli stessi e le relative attribuzioni, l'eventuale organizzazione e struttura degli uffici e comitati tecnici, i modi di finanziamento, nonché i rapporti con gli altri Enti operanti nel territorio.

TITOLO II
ORGANI DELLE COMUNITA' MONTANE

CAPO I
ARTICOLAZIONE DEGLI ORGANI

Art. 7.
Individuazione

Sono organi della Comunità montana:

il consiglio;

la giunta;

il Presidente della giunta.

CAPO II
DEL CONSIGLIO

Art. 8.
Composizione del Consiglio

Il consiglio della Comunità è costituito dai rappresentanti dei comuni associati.

Ciascun comune è rappresentato dal sindaco o suo delegato, da un consigliere di maggioranza e da uno di minoranza eletti dal consiglio comunale.

Art. 9.
Attribuzioni del consiglio

Il consiglio è il massimo organo deliberante della Comunità montana.

Competono al consiglio:

a) la nomina della giunta e del presidente;

b) la deliberazione del piano pluriennale di sviluppo, del programma stralcio annuale, dei piani di sviluppo urbanistico, di cui agli articoli 5 e 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

c) la nomina del collegio dei revisori dei conti.

Compete al consiglio l'adozione di tutti i provvedimenti di carattere generale che rientrino negli scopi sociali.

Art. 10.
Durata di carica

Il consiglio dura in carica cinque anni e in ogni caso decade in occasione della rinnovazione della maggioranza dei consigli comunali costituenti la Comunità.

Art. 11.
Convalida Cessazione Sostituzione dei consiglieri

Lo statuto della Comunità deve prevedere norme sulla cessazione dalla carica di consigliere, sui modi di sostituzione degli stessi nonché sulla convalida, da parte del consiglio, della elezione dei propri componenti.

Art. 12.
Funzionamento

Lo statuto deve disciplinare con proprie norme il funzionamento del consiglio, e in particolare le modalità di convocazione delle riunioni, il numero minimo delle sedute, la presenza dei consiglieri necessaria per la validità delle adunanze e il procedimento di discussione e di deliberazione.

CAPO III
DELLA GIUNTA E DEL PRESIDENTE

Art. 13.
Elezione

La giunta è composta da:

il presidente, che è eletto dal consiglio della Comunità montana a maggioranza dei componenti;

un numero di membri determinato statuariamente, eletti dal consiglio della Comunità montana con voto limitato per assicurare la rappresentanza della minoranza consiliare.

Art. 14.
Attribuzioni della giunta e del presidente e loro sostituzione e revoca

Lo statuto deve prevedere norme sulle attribuzioni della giunta, sul suo funzionamento e sulle competenze proprie del presidente.

Lo statuto deve, inoltre, contenere norme in merito alla sostituzione del presidente, in caso di sua assenza o impedimento, con la eventuale nomina di un vice-presidente, nonché sulla decadenza e sulla revoca relative ai membri della giunta.

Art. 15.
Del personale

Il personale dipendente della Comunità dovrà essere comandato dalla amministrazione della Regione o da quelle degli altri enti locali.

TITOLO III
PIANI DI SVILUPPO, FINANZE E CONTABILITA'

Art. 16.
Programmi di sviluppo

La Comunità montana assume la programmazione come metodo democratico dei propri interventi e fissa norme statutarie per la partecipazione delle popolazioni alla predisposizione ed all'attuazione dei programmi di sviluppo e dei piani territoriali della zona di competenza.

Art. 17.
Finanze, demanio e patrimonio

Lo statuto deve contenere norme in merito ai finanziamenti delle Comunità, al demanio e al patrimonio della stessa.

Art. 18.
Della contabilità

Lo statuto deve prevedere oltre agli eventuali Uffici di cui all'art. 6 della presente legge, il tesoriere e il collegio dei revisori dei conti.

Il collegio dei revisori dei conti deve essere composto da tre membri di cui uno in rappresentanza della minoranza consiliare.

Lo statuto deve dettare norme sulla durata in carica del collegio, sulle incompatibilità, sulle attribuzioni, sulla decadenza e sulla revoca dei componenti.

TITOLO IV

RAPPORTO CON GLI ALTRI ENTI OPERANTI NEL TERRITORIO

Art. 19.

Partecipazione alla Comunità

Lo statuto della Comunità montana deve prevedere la partecipazione alle attività della Comunità stessa delle province, degli enti e delle associazioni portatori delle istanze sociali, economiche e sindacali operanti nel territorio.

Art. 20.

Rapporti con gli altri enti

Per i fini di cui agli articoli 5 e 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, le Comunità montane stabiliranno il necessario collegamento con gli altri enti operanti nel territorio.

A tale scopo, la Comunità montana costituirà un Comitato tecnico consultivo nel quale saranno rappresentati gli enti stessi che dovranno altresì essere invitati a partecipare alle sedute del consiglio delle Comunità dedicate all'esame ed alla approvazione del piano di sviluppo zonale e dei programmi stralcio annuali.

Per l'espletamento dei propri fini istituzionali, le Comunità montane, d'intesa con gli enti interessati, si avvarranno anche degli uffici dei comuni o dei consorzi tra i comuni, o degli uffici degli altri enti operanti nel rispettivo territorio.

Le Comunità montane, ai sensi dell'art. 6 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, potranno altresì delegare ad altri enti operanti nel rispettivo territorio, di volta in volta, l'esecuzione di determinate realizzazioni.

TITOLO V

DEI CONTROLLI

Art. 21.

Controllo sugli atti della Comunità montana

Il controllo sugli atti della Comunità montana è esercitato dalla competente sezione provinciale del comitato per il controllo sulle province, sui comuni e sugli altri enti locali.

Per competente sezione provinciale si intende:

a) in caso di zona omogenea ricadente nel territorio di una sola provincia, quella istituita nello stesso capoluogo di provincia;

b) in caso di zona omogenea ricadente nel territorio di più province, quella cui appartiene la maggior parte dei comuni della comunità.

Sono dichiarati applicabili agli organi della Comunità montana i controlli sostitutivi previsti dalle norme vigenti per gli organi dei consorzi di enti locali.

TITOLO VI

NORMA TRANSITORIA

Art. 22.

Prima applicazione della legge

I consigli comunali, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nomineranno i propri rappresentanti nel consiglio della Comunità, con le modalità di cui all'articolo 8.

Il consiglio della Comunità si riunirà entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su convocazione del Presidente della giunta regionale; e come primi atti provvederà alla nomina provvisoria del Presidente e della giunta, con le modalità di cui all'articolo 13, e si redigerà e approverà, a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio stesso, lo statuto.

Art. 23.

Finanziamento

Per le necessità finanziarie di primo impianto delle Comunità montane la Regione stanzia L. 90.000.000, da erogarsi all'atto dell'insediamento, nella misura di L. 10.000.000 per ogni Comunità.

La spesa farà carico al capitolo 54 del bilancio dell'esercizio corrente « fondo per provvedimenti legislativi in corso e per gli oneri dipendenti dal trasferimento delle funzioni statali ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 6 settembre 1972

CONTI

(10994)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato S.